



IS 16187
Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio Contenzioso

23 OTT 2018

DECRETO DIRIGENZIALE N. 823 /DA del _____

Oggetto: Contenzioso Arcuraci Nunziato/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al distrattario avv. Maria Concetta Gatto

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.D.P. di Messina RG 16443/09, tra le parti Arcuraci Nunzio/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 8019/12 del 3/12/2012, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 2.800,00 oltre IVA per € 616,00 e interessi per € 368,50, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 1.678,00 oltre IVA, CPA e spese generali per un totale di € 2.346,00 da distrarsi al patrocinatore avv. Maria Concetta Gatto, come da conteggio inviato dall'avv. Gatto, per una somma complessiva di € 6.130,46;

Considerato che in data 1/10/2018 l'avv. Gatto, in nome di Arcuraci Nunzio, notifica al Consorzio atto di precezzo per ottenere il pagamento relativo alla sentenza n° 8019/12 del G.d.P. di Messina, conteggiando per il suddetto atto di precezzo la somma di € 479,16 comprese IVA e CPA;

Vista la nota prot. n° 47461 dell'1 ottobre 2018 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture Mobilità e Trasporti con la quale si autorizza codesto Ente alla gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio provvisorio 2018, sino al 31 ottobre 2018;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29/12/2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 6.609,62 sul capitolo n. 131 del bilancio del corrente esercizio finanziario, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 8019/12 del 3/12/2012 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 3.784,46 a favore di Arcuraci Nunzio nato a Messina il 18/06/1948 c.f. arcrnzt48h18f158a tramite bonifico sul c/c IBAN IT67K 02008 16522 000300 042462 allo stesso intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 2.825,16 al lordo della R.A. come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Maria Concetta Gatto nata a Taurianova il 26/05/1975 c.f. GTTMCN75E66L063Z, tramite bonifico sul c/c IBAN IT87P 07601 16500 000076 997584 alla stessa intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
3167 Atto 2018
Impegno n. SERVIZI AUTOSTRADE del Dirigente Amministrativo
Importo € 6.609,62 Antonino Caminiti
Disponibilità Cap. 131 Bil. 2018
Messina 23/10/18 Il Funzionario

Visto
Il Dirigente Generale
ing. Salvatore Minaldi

Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: avvmariaconcettagatto@puntopec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A: ufficiocontenzioso@posta-cas.it

CC:

Ricevuto il: 15/10/2018 11:54 AM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: Fwd: PRECETTO ARCURACI NUNZIATO - NS. RIF. 2297 CLIENS -

Priorità: normale

coordinate bancarie ARCURACI.pdf(39822)

fattura pro-forma ARCURACI.pdf(37225)

- Mostra Certificato

- Azioni ▼

Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS

EGR. DOTT. MANGRAVITI, faccio seguito al colloquio intercorso per le Vie brevi con la sig.ra Carbone, e inoltro fattura pro-forma per le mie competenze, nonchè foglio dal quale si evincono le coordinate bancarie del sig. ARCURACI NUNZIATO, che sono le seguenti: IBAN: IT 67K 02008 16522 000300042462

intestato ad Arcuraci Nunziato. In attesa del cortese pagamento, porgo cordiali saluti.

AVV. MARIA CONCETTA GATTOVIA ETTORE LOMBARDO
PELLEGRINO, 148 98123 MESSINA (090/9032943-333/8251977) Da:
"Ufficio Contenzioso" ufficiocontenzioso@posta-cas.it A:

avvmariaconcettagatto@puntopec.it Cc: Data: Wed, 3 Oct 2018 09:03:15 +0200 (CEST) Oggetto: Fwd: PRECETTO ARCURACI NUNZIATO - NS. RIF. 2297 CLIENS - >>>Egr. Avvocato, ai fini della liquidazione del preceitto in oggetto è necessario il codice IBAN del Suo >>cliente. Inoltre, per la liquidazione delle somme distratte in Suo favore è necessario che ci comunichi se >>è sottoposto ad IVA e Ritenuta d'acconto e il Suo codice IBAN. Sarebbe gradito l?invio di parcella > pro forma. Si precisa che la mancanza dei codici IBAN impedisce a questo Ente di dare esecuzione alla >>liquidazione del preceitto. >>Distinti saluti.
>>Giuseppe Mangraviti. >>0903711236 - 234 >

Avv. Maria Concetta Gatto
Via E. Lombardo Pellegrino, n. 148
98122 MESSINA tel. 090-9032943

c.f.: GTIIMCN75E66L063Z
P.IVA: 02685640837

MESSINA, li 15.10.2018

Egr. Sig.
Arcuraci Nunziato
Via Stromboli Gesso
98153 MESSINA
(cod. fisc. RCRNZT48H18F158A)

FATTURA PRO-FORMA DEL 15-10-2018

Oggetto: onorari, spese e competenze per causa civile dinanzi al G.di P. di Messina, **sentenza n° 8019/2012**, e successivo precezzo del 06-05-2018.
ARCURACI ANTONINO/ CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE)

Onorari, Compensi professionali e spese

Competenze ed onorari	€ 1.800,00	(come da sentenza)
Cassa avvocati 4%	€ 72,00	
IVA 22%	€ 396,00	
Spese esenti iva	€ 78,00	
TOTALE onorari	€ 2.346,00	(tot. A)

Competenze ed onorari	€ 354,66	(come da precezzo)
Cassa avvocati 4%	€ 14,19	
IVA 22%	€ 81,15	
Spese esenti iva	€ 29,16	
TOTALE onorari	€ 479,16	(tot. B) (TOT. A + B = € 2.825,16)

- RITENUTA D'ACCONTO 20% € 430,93 (su € 1800,00 + 354,66 = 2.154,66)
TOTALE al netto della R. A. onorari € 2.394,23

Avv. Maria Concetta Gatto
Maria Concetta Gatto

Si chiede che il pagamento venga effettuato mediante bonifico sulle seguenti coordinate bancarie:
CONTO BANCO POSTA

Coordinate IBAN IT 87 P 07601 16500 000076997584
(IBAN IT 87 - CIN P - ABI 07601 - CAB 16500 C/C 00076997584)
Intestato ad Avv. Maria Concetta Gatto

Conto Corrente
IBAN: IT 67 K 02008 16522
000300042462
ARCURAGI NUNZIATO
PAPPALARDO CONCETTA

Unicredit Ag. VIA PALERMO DI SICILIA (Ex Ag. di Banco d'Acqua)

2297

Studio Legale
Avv. MARIA CONCETTA GATTO
Via E. Lombardo Pellegrino, 148
98122 Messina-
Tel e fax. 090/9032943 - 333/8251977

Consorzio Autostrade Siciliane		
Posta in Entrata		
28 SET. 2018		
DIR. GEN.	D.A. <input checked="" type="checkbox"/>	D.A. -
Catt.		

**Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE**
Prot. 21933
del 01-10-2018 Sez. A



ATTO DI PRECETTO

Nell'interesse del Sig. **Arcuraci Nunziato** nato a Messina il 18/06/1948 c.f. n° RCRNZT48H18F158A ed ivi residente in Via Stromboli, n. 7, località Gesso, assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria Concetta Gatto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Messina, Via E. Lombardo Pellegrino n. 148, (cod. fisc. GTTMCN75E66L063Z; telefono e fax 090-9032943; pec: avv.mariaconcettagatto@puntopec.it)

PREMESSO E RITENUTO

- Che con sentenza n. 8019/12 del Giudice di Pace di Messina, Dott.ssa Francesca Panarello, depositata in cancelleria in data **20/12/2012**, già notificata in data 03-02-2014, veniva condannato il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attore sig. Arcuraci Nunziato della somma di € 2.800,00 per il risarcimento dei danni, oltre IVA ed interessi legali dalla domanda al soddisfo; nonché le spese del procedimento a favore del procuratore di parte attrice anticipatario, nella misura di **€ 1.600,00** per onorari di avvocato, **€ 78,00** per costi fissi, IVA e CPA come per legge;
- che alla menzionata sentenza veniva apposta la formula esecutiva in data **26/06/2013**;
- che il Sig. Arcuraci Nunziato intende agire esecutivamente.

Tutto ciò premesso e ritenuto

si intima e si fa precezzo

al Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Contrada Scoppo, (98100 MESSINA) di pagare nel termine di gg. 10 dalla notifica del presente atto le seguenti somme oltre il costo di notifica del

medesimo atto ed oltre spese e competenze successivamente dovute fino all'effettivo e totale soddisfo, IVA e CPA compresi, così nel dettaglio meglio specificati:

a) somma liquidata in sentenza	€	2.800,00
IVA 22%	€	616,00
interessi legali su detta somma	€	368,46
spese registrazione sentenza	€	185,50 <i>verso Se u.o.</i>
<i>totale A</i>	€	3.969,96

b) per spese e competenze del giudizio a favore del **procuratore**

AVV. MARIA CONCETTA GATTO anticipatario

spese	€	78,00
onorari e competenze	€	1.600,00
spese generali (12,50%)	€	200,00
CPA 4%	€	72,00
IVA 22%	€	396,00
<i>totale B</i>	€	2.346,00

c) per spese e competenze successive come appresso:

stesura atto precesto con iva e cpa	€	450,00
richiesta copie in forma esecutiva	€	14,16
notifica precesto	€	15,00
<i>totale C</i>	€	479,16

E quindi la somma complessiva di € 3.969,96, oltre la somma di € 2.825,16 (*totale B + C*) per spese, competenze, onorari, nonché per spese e competenze successive, a favore del sottoscritto procuratore **Avv. Maria Concetta Gatto anticipatario e distratta** **rio**,

(salvi errori che si è pronti a correggere a semplice richiesta) ed omissioni, oltre integrazioni per spese successive occorrente costo

di notifica del presente atto di precetto, interessi maturandi, che si intendono parimenti precettate, il tutto con espresso avvertimento e diffida che, non pagando nel termine dato, si procederà ad esecuzione forzata mobiliare e/o immobiliare ed occorrendo presso terzi, ai sensi di legge.

Ai sensi del novellato art. 480 c.p.c, si avvisa, altresì, il debitore che può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Messina, lì 06/05/2018.

Avv. Maria Concetta Gatto




Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Conti Interni

17

Oggetto: Liquidazione imposta principale di Registro derivante dalla sentenza n° 8019/12 del G.d.p. di Messina – Arcuarci Nunziato c/CAS

DECRETO DIRIGENZIALE N. 26 /DA del 19 GEN. 2015

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che in data 02/01/2015 è stato notificato al Consorzio delle Autostrade Siciliane l'avviso di liquidazione dell'imposta principale di registro n° 2012/004/sc/000008019/0/002, derivante dalla sentenza meglio specificata in oggetto per l'importo complessivo di € 185,50;

Che il pagamento della somma di € 185,50 deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione e quindi entro il 27/02/2015;

Ritenuto di dover procedere al pagamento dell'avviso di liquidazione di che trattasi al fine di evitare aggravi di sanzioni, interessi e spese;

Considerato che la spesa derivante dal presente provvedimento non è suscettibile di pagamento frazionabile in dodicesimi;

Visto l'art. 23 del D.P.R. 27.02.2003 n° 97 nel testo vigente nella Regione Siciliana che dispone in materia di esercizio provvisorio;

Vista l'autorizzazione alla gestione provvisoria per l'esercizio finanziario 2015 autorizzata con Provvedimento prot. n° 585 del 09.01.2015 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Infrastrutture Mobilità e Trasporti;

Visto il Decreto del Direttore Generale f.f. n° 108/DG del 17.12.2014, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata assegnata la Dirigenza dell'Area Amministrativa del Consorzio per le Autostrade Siciliane;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 185,50 sul capitolo n. 122 del bilancio del corrente esercizio finanziario;
- **Liquidare**, tramite F23 allegato e compilato l'importo di € 185,50 a favore dell'Agenzia delle Entrate, ufficio territoriale di Messina.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Dirigente
Antonino Caminiti*

STUDIO LEGALE
Avv. Maria Concetta Gatto
Viale Principe Umberto, 20
98122 Messina - Telefax 090.6783410
P.IVA 02680640037 C.F. GITMCN78E94L040Z

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 1769
del 03-02-2014 Sez. A



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

22/7
8019/12
1663/09
33329/12
1681/12
COPIA

Ufficio del Giudice di Pace di Messina

Il Giudice di Pace di Messina dott.ssa Francesca Panarello, ha
emesso la seguente

C.A.S. ENTRATA		
03 FEB. 2014		
D.A.	D.T.G.	D.T.E.

SENTENZA

R.P.

nella causa civile iscritta al n. 16443/2009 R.G.A.C., posta in
decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 01.10.2012,

promossa da

Arcuraci Nunziato, nato a Messina il 18.06.1948 (C.F.
RCRNZT48H18F158A), elettivamente domiciliato in Messina Viale
Principe Umberto n.20, presso lo studio dell'Avv.to Maria Concetta
Gatto, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto
di citazione,

attore,

contro

Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in Messina Contrada Scoppo

Convenuto - contumace

OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE.

Conclusioni

All'udienza del 01.10.2012 il procuratore della parte costituita ha

precisato le conclusioni, riportandosi a tutte le domande ed eccezioni formulate negli atti e verbali di causa.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 19.10.2009 Arcuraci Nunziato conveniva in giudizio innanzi a codesto Ufficio del Giudice di Pace il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 21.05.2009, allorquando l'attore, nel percorrere l' autostrada A/18 Messina-Catania di proprietà dell'ente convenuto, in direzione Messina e a bordo della propria autovettura tipo Mitsubishi Space tg. CC139CN, giunto al Km 45.800, "si trovava improvvisamente la carreggiata ostruita da un cane e non potendo evitare l'impatto, lo colpiva, danneggiando la parte anteriore della propria autovettura. L'attore riferiva che, a seguito del sinistro, il mezzo riportava danni per complessivi € 3.529,61 (come da documentazione in atti) oltre quelli per fermo tecnico di giorni 25 pari a € 1200,00.

L'attore, pertanto, chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in complessivi € 4.729,61 e alla rifusione delle spese di giudizio.

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane, benchè ritualmente citato nella persona del legale rappresentante p.t., non si costituiva in giudizio.

Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta, all'udienza del 01.10.2012 il procuratore della parte costituita precisava le

conclusioni, nei termini succintamente indicati in epigrafe e la causa veniva trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito della domanda, va innanzitutto rilevato che la fattispecie in esame trova il proprio referente normativo nell'art. 2051 cod.civ., nell'attuale interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità che è approdata alle affermazioni di seguito esposte. La responsabilità prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; la responsabilità prescinde altresì dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio (Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811). La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in

2007, n. 7763; Cass. civ. 2 febbraio 2007, n. 2308; Cass. civ. 13 gennaio 2003, n. 298; Cass. civ. 15 gennaio 2003, n. 488). Ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa, come si diceva innanzi, solamente dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile ad un elemento esterno, avente caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (cfr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15384).

Al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo: più nello specifico, ricordato che la responsabilità presunta per danni da cose in custodia è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità, venga a interferire nella fruizione del bene da parte dell'utente, la prova che il danneggiato deve dare, anche a mezzo di presunzioni, consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia; spetta invece al custode provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale (confr. Cass. civ. 2 febbraio 2007, n. 2308).

Infine, ove l'oggettiva impossibilità della custodia, renda inapplicabile l'art. 2051 cod. civ., la tutela risarcitoria del danneggiato rimane affidata esclusivamente alla disciplina dell'art. 2043 cod. civ., norma che non limita affatto la responsabilità dell'ente proprietario della

strada per danni conseguenti all'utilizzo da parte del soggetto danneggiato alle sole ipotesi di esistenza di un pericolo occulto (c. D. insidia o trabocchetto) . Conseguentemente, secondo i principi che governano l'illecito aquiliano, graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene, che va considerata fatto di per sé idoneo -in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., mentre spetterà a questa dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l'impossibilità di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo (confr. Cass. 6 luglio 2006, n. 15383; Cass. civ. 15384/2006 cit.).

Nel caso di specie, non par dubbio infatti che, sotto il profilo dell'art. 2051 cod. civ., spetti all'attore dimostrare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, e cioè la dipendenza eziologica dei pregiudizi riportati dalla sua autovettura per effetto della presenza sulla carreggiata di un quadrupede che, considerate le caratteristiche proprie dall'autostrada, l'automobilista aveva ragione di non attendersi; mentre incombe sulla controparte dare la prova del fortuito, in sostanza deducendo che trattavasi di animale la cui presenza doveva considerarsi imprevedibile e inevitabile, in tale prospettiva, se del caso, valorizzandone e dimostrandone essa stessa la specie, ovvero rapportandone la presenza a fatti, quali ad esempio il taglio vandalico di una (ipotetica) rete di recinzione, che non era stato possibile riparare con un intervento tempestivo. Parimenti, ove si ritenesse

applicabile la disciplina dell'art. 2051 cod. civ., per l'impossibilità in concreto di custodire effettivamente il bene, data dall'utente la prova dell'anomala presenza di un animale sulla sede stradale, spettava al Consorzio Autostrade provare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si era trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia.

Nel caso di specie, la dinamica dell'incidente, riferita nell'atto introduttivo, corrisponde al contenuto del verbale di rilevamento di incidente stradale redatto dagli agenti intervenuti sui luoghi in data 21.05.2009 alle ore 22.25, confermando che i danni riportati dal mezzo condotto dall'odierno attore erano stati causati dall'impatto con un animale che improvvisamente "usciva dallo spartitraffico" i cui "ciuffi di pelo di colore nero" erano visibili sulla parte danneggiata del veicolo. Pertanto, alla luce dell'istruttoria svolta in giudizio, può dirsi provata la sussistenza della derivazione causale dell'evento dannoso dalla presenza di un animale sulla carreggiata.

L'ente convenuto rimasto contumace non ha contestato i fatti dedotti dall'attore né ha provato l'esistenza di fatti straordinari ed imprevedibili in grado di interrompere il nesso causale sopra evidenziato. E parimenti, ove non si ritenesse applicabile la disciplina dell'art. 2051 cod. civ., per l'impossibilità in concreto di custodire effettivamente il bene, data dall'utente la prova dell'anomala presenza di un animale sulla sede stradale, spettava alla società convenuta provare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si fosse eventualmente trovato di percepire o

prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia.

La ricostruzione logico-giuridica fin qui esposta consente, quindi, di affermare la responsabilità del Consorzio convenuto per l'evento dannoso occorso al veicolo dell'attore, non avendo il prefato ente fornito alcuna prova liberatoria.

Ciò posto, deve affermarsi l'obbligo, dell'ente convenuto, di risarcire i danni cagionati nell'occorso al veicolo di proprietà dell'attore.

In ordine al quantum debeatur va osservato che, nel caso di specie, può ritenersi sufficiente, alla luce delle superiori risultanze istruttorie, la produzione dei rilievi fotografici del mezzo incidentato e dei preventivi descriventi le riparazioni necessarie, confermati dai compilatori (v. copia in atti).

In considerazione del comportamento processuale delle parti e del potere del giudice - al cui apprezzamento discrezionale è affidata la valutazione di qualsivoglia mezzo di prova (a maggior ragione di quelli aventi "valore indiziario" per essere "precostituiti" rispetto al giudizio, come i preventivi di spesa in esame) - di stabilire in via equitativa la misura del risarcimento, deve affermarsi l'obbligo, dell'ente convenuto, di risarcire i danni cagionati nell'occorso all'attore, che si liquidano, in via equitativa, in € 2800,00, oltre IVA.

Inoltre, sulla somma così sopra determinata a titolo di danno patrimoniale, liquidata in sostanza con riferimento all'epoca del fatto, spettano gli interessi legali e la rivalutazione dal giorno del sinistro, con gli interessi calcolati sulla stessa somma via via rivalutata anno

proprietà dell'attore in occasione del sinistro;

CONDANNA


il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei anni liquidati in € 2.800,00 oltre IVA, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo secondo il calcolo descritto nella parte motiva.

Pone a carico della parte soccombente le spese di giudizio, da liquidarsi in favore del procuratore anticipatario che ne ha fatto rituale richiesta nella misura di € 1600,00 per onorari di avvocato, € 78,00 per costi fissi, IVA e CPA come per legge.

Messina, 03.12.2012

Il Giudice di Pace

Dott.ssa Francesca Panarello





Copia P.E. x Avv.^{la}

E' copia conforme all'originale.

Applicate marche per E 217,08

Messina / /

26 AGO 2013



F.to Il Funzionario Giudiziario
Ciraolo Concetta

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

A richiesta dell'Avv.^{la} Eugenio M. Concetta,
nell'interesse di Accusei Nenziò.

Messina 26 AGO 2013

F.to Il Funzionario Giudiziario
Ciraolo Concetta

E' copia conforme ad altra copia rilasciata in FORMA ESECUTIVA, che si rilascia a richiesta dell'Avv.^{la} Eugenio M. Concetta,
nell'interesse di Accusei Nenziò.

Messina / /

Il Funzionario Giudiziario
Ciraolo Concetta

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'ufficio
Unico notificazioni presso la Corte d'Appello di Messina,
ad istanza come in atti, ho mercè notificato copia del su
esteso atto a:

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale
rappresentante *pro-tempore*, con sede in Contrada Scoppo

- 98100 MESSINA -

ivi consegnandone copia a mano *RUE dell'ASSETTO*
Uff Ritoello

Messina 3/2/04

